



DECISIONE N° 2/ s.s. 2016-2017

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini – Presidente

Avv. Marco Lupo – Componente

Avv. Alfiero Costantini – Componente

Riunito nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 22 novembre 2016, alle ore 15,00 con l'assistenza della sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il deferimento della Procura Generale del Coni nei confronti di :

Roberto Bennardello, Daniele Postiglione, Stefano Pontillo, Giulia Morra, Chiaretta Burattini, Savino Baldini, Riccardo Cioli e Fiumicino Rugby.

--0--

I Fatti

In data 30 settembre 2016 la Procura generale del CONI, stante l'inerzia della Procura della FIR, ed avendo avvocato a sé il relativo procedimento deferiva dinanzi al Tribunale Federale della FIR gli incolpati Bennardello Roberto, Postiglione Daniele, Pontillo Stefano, Morra Giulia, (difesi dall'avv. Ciaramella) e Burattini Chiaretta, Baldini Savino, Cioli Riccardo e la Società Fiumicino Rugby (difesi dall'avv. Parrilli) con atto del seguente tenore, riportato testualmente:

“Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI e il Procuratore Nazionale dello Sport presso il CONI applicato ex art. 52, comma 1, CGS CONI giusto il provvedimento del Procuratore Generale dello Sport prot. N. 06593 del 26 luglio 2016, con il quale è stata disposta l'avvocazione, ai sensi dell'art. 51, comma 6, CGS CONI del procedimento P.I. n. N000004/FIR/2016 relativo ad *“Episodio di violenza in danno di tesserati della società “Fiumicino Rugby”*”.

VISTI gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avvocato, fra i quali paiono assumere particolare valenza dimostrativa:



TRIBUNALE FEDERALE

1. PF – trasmissione da parte P.CALICCHIO a FIR articolo “Corriere della Sera” – Cronaca di Roma del 6.8.2015 e articolo.....06.08.2015
2. PGS – verbale di audizione P. CALICCHIO.....01.08.2016
3. PGS – fascicolo Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.....04.08.2016
4. PGS – verbale di audizione P. CALICCHIO e A.F. CALICCHIO.....08.08.2016
5. PGS – verbale di audizione S. PANARISI e E. DI MASCIO.....08.08.2016
6. PGS – verbale di audizione C. BURATTINI.....25.08.2016
7. PGS – verbale di audizione S. BALDINI.....25.08.2016
8. PGS – verbale di audizione R. CIOLI.....29.08.2016

RILEVATO che dalla complessiva attività d'indagine e dagli atti e documenti acquisiti è emerso che:

- nelle ore notturne tra il sabato 9.5.2015 e la domenica 10.5.2015, presso l'Hotel Tokyo di Jesolo (VE), dove diversi atleti minorenni delle squadre Under 6, Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14 della società Fiumicino Rugby si trovavano alloggiati sotto la custodia dei dirigenti, dei tecnici e dell'intero Staff della predetta Società, che aveva organizzato la trasferta per partecipare al Trofeo Topolino svoltosi a Treviso dal venerdì 8.5.2015 alla domenica 10.5.2015, si è consumato un grave episodio di violenza fisica e morale in danno dei minori Calicchio Adriano Francesco e Di Mascio Emanuele da parte dei tecnici Bennardello Roberto, Postiglione Daniele, Pontillo Stefano e della tesserata Morra Giulia, in concorso tra loro;
- in particolare, i predetti soggetti hanno fatto improvvisamente irruzione nella camera nella quale si trovavano alloggiati i minori *Calicchio Adriano Francesco, Di Mascio Emanuele e Levantaci Mattia Augusto* ed hanno cercato di intrappolarli tutti richiudendo la porta d'accesso;
- il minore *Levantaci Mattia Augusto* è riuscito a sfuggire, sgaiattolando dalla porta, mentre gli altri due sono rimasti intrappolati, giacché la tesserata Morra Giulia



TRIBUNALE FEDERALE

teneva bloccata la porta;

- mentre Morra Giulia teneva la porta bloccata, Bennardello Roberto, Postiglione Daniele e Pontillo Stefano hanno dato luogo ad un pesante pestaggio ai danni del minore Calicchio Adriano Francesco, mentre l'altro minore, Di Mascio Emanuele, era costretto ad assistere;

- durante il pestaggio Morra Giulia riprendeva con il telefonino la scena, riprendendo fotografie che sono state postate su facebook;

- terminato il pestaggio, gli aggressori hanno intimato ai minori di serbare il silenzio sull'accaduto, minacciandoli, in caso contrario, di ulteriori violenze; all'interno della stanza, mentre Bennardello, Postiglione e Pontillo hanno aggredito fisicamente il minore Adriano Calicchio;

- a seguito dell'aggressione subita, il minore Calicchio Adriano Francesco ha riportato gravi lesioni fisiche e morali, documentalmente comprovate, per le quali, a seguito delle indagini svolte dalla competente Procura della Repubblica di Venezia, è stato avviato a carico di Bennardello, Postiglione, Pontillo e Morra il procedimento penale tuttora pendente in fase dibattimentale;

- i dirigenti della Società Fiumicino Rugby, nonostante abbiano ricevuto immediata notizia dell'accaduto, non hanno svolto alcun accertamento per appurare eventuali responsabilità né hanno adottato alcun provvedimento nei confronti dei loro tesserati, neppure a seguito della conclamata notizia del procedimento penale nei loro confronti; anzi, risulta che nella stagione sportiva immediatamente successiva all'accaduto i tecnici protagonisti dell'aggressione sono stati confermati nell'esercizio delle consuete attività e lasciati a contatto con gli atleti minori;

- addirittura, la dirigente Chiaretta Burattini, organizzatrice della trasferta sopra indicata, pur essendo a conoscenza della circostanza che nell'occasione i tecnici della sua società avevano percosso i minori, ha rilasciato alla stampa dichiarazioni tese a minimizzare quanto accaduto;

RITENUTO che in relazione a quanto esposto emergono responsabilità disciplinari, per violazione di norme statutarie e regolamentari, a carico di: **BENNARDELLO ROBERTO,**



TRIBUNALE FEDERALE

nato a Genova il 19.12.1968, tesserato FIR ed allenatore della Società Fiumicino Rugby; POSTIGLIONE DANIELE, nato a Romagnano al Monte il 26.11.1989, tesserato FIR ed allenatore della Società Fiumicino Rugby; PONTILLO STEFANO, nato a Roma il 2.7.1988, tesserato FIR ed allenatore della Società Fiumicino Rugby; MORRA GIULIA, nata a Napoli il 25.3.1990, tesserata FIR; CHIARETTA BURATTINI, nata a Roma il 1.06.1953, tesserata FIR e Dirigente della Società Fiumicino Rugby; SAVINO BALDINI, nato a Roma il 24.11.1953, tesserato FIR e Vice Presidente della Società Fiumicino Rugby; RICCARDO CIOLI, nato a Roma il 16.04.1975, tesserato FIR ed Allenatore della Società Fiumicino Rugby; SOCIETA' FIUMICINO RUGBY con sede in Fiumicino, Via Redipuglia n.241, in persona del Presidente p.t. Elvira Gianni;

LETTA la Comunicazione di Conclusione Indagini prot. 07246 del 5 settembre 2016 della Procura Generale dello Sport, contenente la dichiarazione dell'intenzione di procedere al deferimento;

PRESO ATTO che nel termine assegnato non sono pervenute memorie né sono stati prodotti documenti dagli interessati;

CONSIDERATA la particolare gravità delle condotte poste in essere da tesserati adulti in danno degli atleti minori che erano affidati alle loro cura e custodia, ulteriormente aggravate dalle modalità stesse dell'aggressione, dalle successive minacce e dalla circostanza che l'episodio è stato intenzionalmente ripreso con mezzi meccanici e le relative riproduzioni sono state rese disponibili ad un'ampia platea di persone attraverso la postazione su Facebook;

CONSIDERATA la gravità dei danni materiali e morali riportati dai minori vittime dell'aggressione e, per quanto interessa, considerato anche il danno arrecato allo sport;

RITENUTO di confermare l'intenzione di procedere al deferimento sulla base degli elementi di prova acquisiti,

DEFERISCONO

dinanzi al Tribunale Federale della Federazione Italiana Rugby:

1) **BENARDELLO ROBERTO**, nato a Genova il 19.12.1968, tesserato FIR ed allenatore della Società Fiumicino Rugby;



TRIBUNALE FEDERALE

- 2) **POSTIGLIONE DANIELE**, nato a Romagnano al Monte il 26.11.1989, tesserato FIR ed allenatore della Società Fiumicino Rugby;
- 3) **PONTILLO STEFANO**, nato a Roma il 2.7.1988, tesserato FIR ed allenatore della Società Fiumicino Rugby;
- 4) **MORRA GIULIA**, nata a Napoli il 25.3.1990, tesserata FIR:
- A) per violazione dell'art. 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, dell'articolo 13 comma 1 dello Statuto federale FIR, nonché degli articoli 2 e 5 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e con le aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento di Giustizia FIR *"perché nelle ore notturne tra il sabato 9.5.2015 e la domenica 10.5.2015, presso l'Hotel Tokyo di Jesolo (VE), dove gli stessi si trovavano alloggiati unitamente agli atleti minorenni delle squadre Under 6, Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14, ai dirigenti, agli altri tecnici ed all'intero staff della Società Fiumicino Rugby in occasione della trasferta da quest'ultima organizzata per partecipare al Trofeo Topolino svoltosi a Treviso dal venerdì 8.5.2015 alla domenica 10.5.2015, facevano irruzione nella camera dove si trovavano alloggiati i minori Calicchio Adriano Francesco, Di Mascio Emanuele e Levantaci Mattia Augusto e, quindi, i primi tre (BENARDELLO Roberto, POSTIGLIONE Daniele e PONTILLO Stefano) aggredivano il minore Adriano Francesco Calicchio, affidato alle loro cure, con atti di violenza fisica (pugni, schiaffi, calci ecc.), atti di violenza verbale e minacce, procurandogli lesioni fisiche e gravi danni psicologici e morali; l'ultima (MORRA Giulia) perché partecipava all'aggressione tenendo bloccata la porta d'ingresso alla camera dove si sono svolti i fatti e riprendeva con il cellulare l'azione criminosa scattando foto che venivano successivamente postate su Facebook. Il tutto con le aggravanti di essere stati i fatti commessi con abuso di poteri e/o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie dei colpevoli e dall'aver agito per futili motivi"*
- B) per violazione dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, dell'articolo 13 comma 1 dello Statuto federale FIR, nonché degli articoli 2 e 5 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e con le aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e c) del



TRIBUNALE FEDERALE

Regolamento di Giustizia FIR "perché nelle ore notturne tra il sabato 9.5.2015 e la domenica 10.5.2015, presso l'Hotel Tokyo di Jesolo (VE), dove gli stessi si trovavano alloggiati unitamente agli atleti minorenni delle squadre Under 6, Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14, ai dirigenti, agli altri tecnici ed all'intero staff della Società Fiumicino Rugby in occasione della trasferta da quest'ultima organizzata per partecipare al Trofeo Topolino svoltosi a Treviso dal venerdì 8.5.2015 alla domenica 10.5.2015, facevano irruzione nella camera dove si trovavano alloggiati i minori Calicchio Adriano Francesco, Di Mascio Emanuele e Levantaci Mattia Augusto e, durante il pestaggio del minore Calicchio Adriano Francesco, di cui al precedente capo A), i primi tre (BENARDELLO Roberto, POSTIGLIONE Daniele e PONTILLO Stefano) aggredivano il minore Di Mascio Emanuele, affidato alle loro cure, e, allo scopo di impedirgli di aiutare l'amico e di serbare il silenzio sull'accaduto, lo minacciavano e il BENARDELLO lo colpiva con uno schiaffo; l'ultima (MORRA Giulia) perché partecipava all'aggressione tenendo bloccata la porta d'ingresso alla camera dove si sono svolti i fatti e riprendeva con il cellulare l'azione criminosa scattando foto che venivano successivamente postate su Facebook. Il tutto con le aggravanti di essere stati i fatti commessi con abuso di poteri e/o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie dei colpevoli e dall'aver agito per futili motivi"

5) CHIARETTA BURATTINI, nata a Roma l'1.06.1953, tesserata FIR e Dirigente della Società Fiumicino Rugby:

C) per violazione dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, degli articoli 13 comma 1 e 48 comma 2 dello Statuto federale FIR nonché dell'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e con l'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) del Regolamento di Giustizia FIR "perché, nella sua qualità di Dirigente della Società Fiumicino Rugby ed organizzatrice della trasferta per partecipare al Trofeo Topolino svoltosi a Treviso dal venerdì 8.5.2015 alla domenica 10.5.2015, pur essendo venuta a conoscenza, nella mattina di domenica 10.5.2015, in Jesolo (VE), presso l'Hotel Tokyo, che la notte precedente gli allenatori Bennardello Roberto, Postiglione Daniele e Pontillo Stefano, in concorso tra loro e con Marra Giulia, avessero



TRIBUNALE FEDERALE

fatto irruzione nella camera in cui si trovavano alloggiati i minori Calicchio Adriano Francesco, Di Mascio Emanuele e Levantaci Mattia Augusto, affidati alle sue cure e alla sua custodia, commettendo atti di violenza in danno del minore Calicchio Adriano Francesco e nonostante le rimostranze del Signor Paolo Calicchio, padre del minore Calicchio Adriano Francesco, ha omesso di compiere accertamenti sull'accaduto e/o di adottare provvedimenti formali nei confronti degli interessati e/o di effettuare le dovute segnalazioni agli organi federali"

D) per violazione dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, dell'articolo 13 comma 1 e 48 comma 2 dello Statuto federale FIR nonché dell'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e con l'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) del Regolamento di Giustizia FIR "perché, nella sua qualità di Dirigente della Società Fiumicino Rugby ed organizzatrice della trasferta a Jesolo per la partecipazione al Trofeo Topolino svoltosi a Treviso dal venerdì 8.5.2015 alla domenica 10.5.2015, ha consentito a soggetti maggiorenni e, in particolare, a Morra Giulia, di alloggiare nello stesso hotel Tokyo e presso le medesime stanze nelle quali si trovavano alloggiati gli atleti minori, partecipanti alla manifestazione sportiva ed affidati alle sue cure ed alla sua custodia, omettendo di vigilare affinché la stessa Morra Giulia, priva di qualunque titolo di legittimazione formale, non entrasse in contatto, durante le ore notturne, con i predetti minori, e con ciò esponendoli al rischio di pregiudizio"

E) per violazione dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, dell'articolo 13 comma 1 e 48 comma 2 dello Statuto federale FIR nonché degli articoli 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI "perché nella sua qualità di Dirigente della Fiumicino Rugby, in merito ai fatti di cui alle precedenti lettere A) e B), pur non avendo effettuato alcun accertamento e nonostante fosse a conoscenza della circostanza che, per i medesimi fatti, era stato avviato procedimento penale nei confronti di Bennardello Roberto, Postiglione Daniele, Ponti/lo Stefano e Morra Giulia, ha rilasciato al quotidiano Corriere della Sera dichiarazioni sminuenti la gravità dell'accaduto ed avallanti l'adozione di comportamenti violenti da parte dei tecnici e dei collaboratori della società sportiva in danno degli atleti minori"



TRIBUNALE FEDERALE

F) per violazione dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, dell'articolo 13 comma 1 e 48 comma 2 dello Statuto federale FIR nonché dell'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI *"perché, nella sua qualità di Dirigente della società Fiumicino Rugby, pur essendo venuta a conoscenza, nei giorni successivi alla trasferta a Jesolo, organizzata per partecipare al Trofeo Topolino svoltosi a Treviso dal venerdì 8.5.2015 alla domenica 10.5.2015, della circostanza che, in relazione ai fatti di cui alle precedenti lettere A) e B), era stato avviato procedimento penale a carico dei signori Bennardello Roberto, Postiglione Daniele, Pontillo Stefano e Morra Giulia, ha omesso di adottare nei confronti di questi ultimi provvedimenti formali e/o di segnalare la circostanza ai competenti organi federali"*

6) SAVINO BALDINI, nato a Roma il 24.11.1953, tesserato FIR e Vice Presidente della Società Fiumicino Rugby:

G) per violazione dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, dell'articolo 13 comma 1 e 48 comma 2 dello Statuto Federale FIR nonché dell'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI *"perché, nella sua qualità di vicepresidente della società Fiumicino Rugby, pur essendo venuto a conoscenza, nei giorni successivi alla trasferta a Jesolo, organizzata per partecipare al Trofeo Topolino svoltosi a Treviso dal venerdì 8.5.2015 alla domenica 10.5.2015, della circostanza che, in relazione ai fatti di cui alle precedenti lettere A) e B), era stato avviato procedimento penale a carico dei signori Bennardello Roberto, Postiglione Daniele, Pontillo Stefano e Morra Giulia, ha omesso di adottare nei confronti di questi ultimi provvedimenti formali e/o di segnalare la circostanza ai competenti organi federali"*

7) RICCARDO CIOLI, nato a Roma il 16.04.1975, tesserato FIR ed Allenatore della Società Fiumicino Rugby:

H) per violazione dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, dell'articolo 13 comma 1 e 48 comma 2 dello Statuto federale FIR nonché dell'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI *"perché, nella sua qualità di allenatore della società Fiumicino Rugby, pur essendo venuto a conoscenza, nei giorni successivi alla trasferta a Jesolo, organizzata per partecipare al Trofeo Topolino*



TRIBUNALE FEDERALE

svoltosi a Treviso dal venerdì 8.5.2015 alla domenica 10.5.2015, della circostanza che, in relazione ai fatti di cui alle precedenti lettere A) e B), era stato avviato procedimento penale a carico dei signori Bennardello Roberto, Postiglione Daniele, Ponti/lo Stefano e Morra Giulia, ha omesso di adottare nei confronti di questi ultimi provvedimenti formali e/o di segnalare la circostanza ai competenti organi federali"

8) SOCIETA' FIUMICINO RUGBY con sede in Fiumicino, Via Redipuglia n.241, in persona del Presidente p.t. Elvira Gianni:

l) a titolo di responsabilità oggettiva ex articolo 4 del Regolamento di Giustizia FIR "per tutti i fatti commessi dai propri dirigenti, tecnici e collaboratori di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G) ed H), che si abbiano qui per integralmente trascritti".

*

All'udienza del 16 novembre 2016 la difesa degli incolpati Burattini, Cioli, Savini e Fiumicino Rugby, anche per mezzo della propria memoria scritta depositata nei termini, sollevava una serie di questioni pregiudiziali concernenti la asserita improcedibilità e comunque l'inutilizzabilità degli atti d'indagine, eccezioni tutte respinte dal Tribunale con ordinanza emessa in pari data.

Alla successiva udienza del 22 novembre 2016, dopo ampia discussione, il procedimento veniva deciso.

Sulle questioni pregiudiziali.

Lamenta la difesa degli incolpati *Burattini, Cioli, Savini e Fiumicino Rugby* che il *procedimento disciplinare attivato dal Procuratore Generale dello Sport sarebbe giuridicamente inesistente, inammissibile e/o improcedibile, in quanto la notizia di illecito non risulterebbe essere stata iscritta nell'apposito registro "Protocollo Scadenario Fascicoli della Procura", bensì solamente "annotata" nel registro "Notizie di Illecito Sportivo" in data 14.10.2016 con il n° 000004/FIR/2016, con mancata indicazione della data di inserimento nel registro della notizia, della data di durata/scadenza delle indagini e/o di eventuali proroghe ai sensi dell'art. 83 comma 3 Regolamento Giustizia. In sostanza, ritiene la difesa degli incolpati sopra indicati che il termine di 60 giorni per lo svolgimento delle indagini di cui all'art. 84 Reg. Giustizia decorrerebbe solo dall'inserimento della*



TRIBUNALE FEDERALE

notizia nel Registro denominato "Scadenziario/Gestione Fascicoli", ed il mancato inserimento della notizia nel predetto Registro si tradurrebbe nella giuridica inesistenza del procedimento disciplinare per violazione dell'art. 84 Reg. Giustizia.

Con un secondo ordine di questioni pregiudiziali (formulate in via subordinata), la difesa degli incolpati Burattini, Cioli, Savini e Fiumicino Rugby eccepisce la tardività della attivazione del procedimento disciplinare da parte della Procura Generale dello Sport, rispetto alla data di commissione del fatto oggetto di contestazione disciplinare, richiamando allo scopo alcune decisioni dell'intestato Tribunale (decisione n° 1/s.s. 2016-2017; decisione n° 2/ s.s. 2015-2016) nonché la pronuncia resa dalle SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport (n° 29/2016 prot. n° 363/2016), facendone derivare l'inammissibilità e l'improcedibilità del deferimento con tutti i relativi atti istruttori, nonché l'impossibilità di procedere disciplinarmente, in quanto l'iscrizione nel Registro della notizia di illecito sarebbe avvenuta ad oltre tre mesi dai fatti contestati.

All'esito dell'udienza del 16 novembre 2016 questo Tribunale rigettava tutte le suesposte eccezioni pregiudiziali, per i motivi che si vengono ora di seguito ad illustrare.

In ordine alla prima delle questioni sollevate, giova precisare che il richiamato art. 84 Reg. Giustizia attenga invero all'ipotesi, che costituisce la regola, delle indagini svolte dalla Procura Federale. Il comma 3 del richiamato articolo fissa la durata delle indagini nel termine di sessanta giorni decorrente dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante (termine prorogabile dal Procuratore Generale su istanza motivata dal Procuratore Federale); il comma 2 precisa che il registro "*deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53, in quanto compatibili*"; il comma 4 prescrive che "*gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato*".

L'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, richiamato dal citato art. 84 comma 2 Reg. Giustizia FIR, disciplina i registri dei procedimenti istituiti e custoditi presso la Procura



TRIBUNALE FEDERALE

Generale dello Sport, prevedendo un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale (a sua volta suddiviso in una o più sezioni ovvero registri particolari), ed un registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute. Le modalità di formazione, tenuta e cura dei suddetti registri sono disciplinate nei commi 3 e segg. dell'art. 53, demandando altresì ad apposito Regolamento ex art. 12 ter comma 8 Statuto CONI la disciplina di dettaglio (predisposizione da parte del CONI della piattaforma informatica unica per la gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari). Il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport detta, quindi, norme di dettaglio in ordine ai registri di cui all'art. 53 Codice di Giustizia Sportiva, distinguendoli in Registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute, e casellario delle condanne sportive.

Quanto sopra, il rinvio contenuto nell'art. 84 comma 2 Reg. Giustizia alle modalità di tenuta dei registri di cui all'art. 53 Codice Giustizia Sportiva, impone di ritenere dirimente, ai fini della decorrenza della durata delle indagini, l'iscrizione del fatto/atto rilevante all'interno dell'apposito registro, senza che allo scopo sia concesso distinguere tra Registro delle notizie di illecito sportivo, ed uno "Scadenziario/Gestione fascicoli": ai fini del quadro normativo come sopra ricostruito, *dies a quo* normativamente rilevante per la decorrenza dei termini di cui all'art. 84 comma 3 Reg. Giustizia è unicamente l'iscrizione del fatto all'interno del Registro delle notizie di illecito sportivo.

Nella fattispecie in esame, dagli atti di causa si evince chiaramente (e la circostanza è assolutamente incontestata) come in data 13 gennaio 2015 la Procura Generale dello Sport avesse iscritto nel registro delle altre notizie una missiva proveniente dall'Assessorato ai Servizi Sociali, Sport ed Infanzia del Comune di Fiumicino, corredata da nota stampa che segnalava una patita violenza da parte di minorenni ad opera di tesserati (iscrizione, pertanto, avvenuta nel registro di cui all'art. 53 comma 2 Codice di Giustizia, nonché di cui all'art. 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale). Nella missiva prot. n° 05097 del 16.06.2016, la Procura Generale



TRIBUNALE FEDERALE

invitava la Procura Federale, ai sensi dell'art. 51 comma 4 Codice di Giustizia, ad aprire un procedimento disciplinare relativamente ad un articolo di stampa pubblicato su quotidiano a tiratura nazionale, nella sezione della cronaca locale (Roma), del 15.06.2016, ritenendolo presumibilmente collegato con un precedente fatto già iscritto in data 13 gennaio 2016 nel Registro delle altre notizie. Al contempo, la Procura Generale si attivava per l'acquisizione del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di San Donà di Piave, nonché dell'informativa ex art. 116 c.p.p., documenti che, una volta acquisiti, provvedeva a trasmettere alla Procura Federale con missiva prot n° 05462 del 28.06.2016, con contestuale invito a vagliare, oltre alle responsabilità individuali, anche quella omissiva della ASD. Stante l'inerzia della Procura Federale, la Procura Generale, con provvedimento prot. n° 06593 del 25.07.2016, avocava l'attività di indagine ai sensi dell'art. 12 ter comma 4 Statuto CONI, e dell'art. 51 comma 6 Codice di Giustizia, applicando alla Procura Federale della FIR, ai fini dell'esercizio dell'attività di indagine fino ad allora non espletata malgrado l'invito ai sensi dell'art. 51 comma 4, il Procuratore Nazionale dello Sport.

Il Procuratore Nazionale dello Sport, con nota del 26.07.2016, richiedeva al Procuratore Generale la concessione dei termini ordinari per il completamento dell'attività di indagine, in ossequio all'art. 52 Codice di Giustizia, termini concessi dal Procuratore Generale con nota prot. 06603 del 26.07.2016.

Pertanto, nel caso in esame, viene ad applicarsi la speciale disciplina di cui all'art. 52 Codice di Giustizia, con lo effetto che i (nuovi) termini per il compimento delle indagini preliminari devono essere fatti decorrere dal giorno della applicazione del Procuratore Nazionale, senza che al riguardo possano valere le (generali) previsioni di cui all'art. 84 Regolamento Giustizia, e ciò anche a voler prescindere da ogni considerazione in ordine alla mancata iscrizione, da parte della Procura Federale, del fatto all'interno del Registro di cui all'art. 84 Reg. di Giustizia, e dalla circostanza che, ad ogni modo, a tutto voler concedere, resterebbero pienamente utilizzabili gli atti e documenti *"in ogni tempo"* acquisiti dalla Procura della Repubblica.



TRIBUNALE FEDERALE

Le indagini svolte e condotte dal Procuratore Nazionale, in sostituzione del Procuratore Federale, si sono concluse pienamente nei termini di sessanta giorni di cui all'art. 84 comma 3 Reg. Giustizia, atteso che, decorrendo detti termini dal 25.07.2016, la comunicazione di conclusione delle indagini è datata 05.09.2016.

Ne consegue che del tutto destituita di fondamento, e quindi priva di pregio, deve ritenersi la sollevata eccezione in ordine alla mancata iscrizione nel registro denominato "Scadenario/gestione fascicoli", ed alla pretesa inesistenza/inutilizzabilità degli atti di indagine.

Parimenti non coglie nel segno la difesa degli incolpati *Burattini, Cioli, Savini e Fiumicino Rugby*, laddove afferma che alla data di avocazione delle indagini (25.07.2016) la notizia dell'illecito non fosse stata ancora iscritta nel registro "Scadenario/fascicoli", con

conseguente mancata decorrenza dei termini per le indagini ed inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'avocazione.

Una delle ipotesi in cui opera l'istituto dell'avocazione, è proprio quella della totale omissione di atti di indagine da parte della Procura Federale, ivi compresa la mancata iscrizione della notizia nel Registro ex art. 84 Reg. Giustizia (tenuto ex art. 53 Codice Giustizia), malgrado l'espresso invito a provvedervi manifestato dalla Procura Generale ex art. 51 comma 4 Codice Giustizia. Inoltre, come già argomentato, nel caso di avocazione il dies a quo per la decorrenza dei termini di indagine non è più l'iscrizione della notizia nel registro ex art. 84, ma l'applicazione del Procuratore Nazionale a seguito dell'avocazione. Né è pensabile che il Procuratore Generale possa provvedere alla iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 84 Reg. Giustizia, atteso che gli unici registri di cui la Procura Generale è dotata sono quelli espressamente e positivamente disciplinati dall'art. 53 (ai commi 1 e 2) Codice di Giustizia.

In ordine alla ultima delle eccezioni pregiudiziali sollevate, il Tribunale rileva quanto segue.



TRIBUNALE FEDERALE

La difesa degli incolpati *Burattini, Cioli, Savini e Fiumicino Rugby* ritiene che l'atto di deferimento sia inammissibile ovvero improcedibile, e ciò sulla base di un principio espresso da talune pronunce di questo Tribunale (in diversa composizione), nonché (a detta della difesa) dal Collegio di Garanzia dello Sport a SS.UU., a mente del quale sarebbe lesivo dei diritti fondamentali propri anche dei processi disciplinari, quale quello di difesa, nonché dello spirito di lealtà e correttezza, avviare le indagini oltre "tre mesi" dopo i fatti.

La prima delle pronunce richiamate dalla difesa (decisione Tribunale FIR n° 1/s.s. 2016/2017), attiene invero al caso (diverso da quello che ci occupa) di un atto di deferimento della Procura Federale avvenuto a distanza di oltre quattro mesi da quando la Procura medesima veniva a conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti. La seconda delle decisioni richiamate (Tribunale FIR n° 2/s.s. 2015-2016), a firma del medesimo

Presidente, riguarda il caso (anch'esso diverso da quello che ci occupa) della iscrizione nel registro ex art. 82 comma 2 Regolamento Giustizia (ovvero ex art. 53 Codice di Giustizia), da parte della Procura Federale, della notizia di un fatto disciplinarmente rilevante la cui conoscenza era stata acquisita oltre tre mesi prima.

La decisione resa, invece, dalle SS.UU. del Collegio di Garanzia (n° 29 del 27.07.2016), è di tutt'altra conclusione rispetto alla invocata inammissibilità/improcedibilità dell'atto di deferimento di cui alle pronunce di merito. Si legge infatti nella parte motiva della stessa: "[...] merita attenta disciplina la parte del procedimento che concerne il lasso di tempo intercorrente tra la acquisizione della notizia dell'episodio e la data di iscrizione nel Registro delle possibili infrazioni. Non è possibile che una Procura rimanga indifferente alla notizia di una infrazione e proceda in modo non solerte e a suo piacimento alla iscrizione sul Registro dei fatti perseguibili. È, quindi, necessario regolamentare adeguatamente tale segmento del procedimento e anche di ciò si dovrà dar carico la Giunta Nazionale del CONI; attualmente, infatti, mancando una prescrizione in merito, sarebbe arduo far ricorso a criteri di per sé assai discrezionali, quali il "tempo ragionevole" o il "periodo di tempo congruo", lasciando però priva di tutela la giusta pretesa a che la procura federale iscriva



TRIBUNALE FEDERALE

entro un termine preciso la notizia"; e "La Giunta Nazionale dovrà darsi carico, altresì, di disciplinare adeguatamente il periodo che intercorre tra la notizia del fatto che potrebbe qualificarsi illecito e il momento della iscrizione nel Registro dei fatti rilevanti disciplinarmente".

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non si versa né in una ipotesi di deferimento avvenuto tardivamente rispetto alla iscrizione del fatto nel registro ex art. 84 Regolamento di Giustizia, né tantomeno in una ipotesi di tardiva iscrizione del fatto nel registro di cui all'art. 84 comma 2 Reg. Giustizia rispetto al momento della avvenuta acquisizione della notizia, in quanto nell'ambito di una procedura di avocazione disposta proprio per mancata iscrizione del fatto da parte della Procura Federale, viene ad applicarsi in via esclusiva la speciale procedura di cui all'art. 52 Codice della Giustizia, da intendersi surrogatoria dell'azione disciplinare non esercitata dalla Procura Federale, malgrado gli inviti della Procura Generale ex art. 51 comma 4 Codice della Giustizia.

Ad ogni modo, questo Tribunale ritiene di discostarsi dall'orientamento espresso dalle precedenti (e richiamate) pronunce di merito, aderendo invece, in quanto pienamente condiviso, a quello del Collegio di Garanzia a SS.UU. di cui alla citata decisione n° 29 del 27.07.2016: in assenza di una espressa previsione normativa che disciplini positivamente, oltre ai termini di prescrizione dell'azione disciplinare (di cui all'art. 82 Reg. Giustizia, nel caso in esame pienamente rispettati vertendosi in ipotesi rientrante nella previsione di cui al comma 3 punto iv), anche ulteriori termini perentori con funzione acceleratoria dell'azione disciplinare, non può ritenersi che detti termini possano essere introdotti a mezzo di una interpretazione "creativa" dell'organo giurisdizionale, e ciò in ossequio ai principi informatori del processo civile cui il processo sportivo comunque si conforma ai sensi dell'art. 2 comma 6 Codice della Giustizia.

Per quanto sopra, malgrado l'inescusabile inerzia dimostrata dalla Procura Federale, cui ha dovuto ovviare la Procura Generale mediante l'istituto della avocazione, anche l'ulteriore eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa degli incolpati *Burattini, Cioli, Savini e*

Fiumicino Rugby, non merita accoglimento.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
P.I. 02151961006 - C.F. 97015510585
federugby.it



Nei merito delle accuse

1) Preliminarmente il Tribunale chiarisce – in merito a precisa osservazione della difesa degli Incolpati Bennardello Roberto, Postiglione Daniele, Pontillo Stefano, Morra Giulia - che il giudizio cui si appresta è basato sulle norme del Regolamento di giustizia della FIR, ed attiene esclusivamente alla valutazione ed alla eventuale censura, con le conseguenti sanzioni interne all'ordinamento federale, dei comportamenti dei tesserati sul piano disciplinare.

Trattasi quindi di procedimento e di determinazioni del tutto autonome ed indipendenti dai processi avviati e/o incardinati davanti all'autorità giudiziaria – penale e/o civile – dello Stato.

Nessuna interferenza o pregiudizialità può verificarsi tra i due procedimenti, neanche nel caso – come quello in esame – della identità dei soggetti sottoposti ai due diversi giudizi, dal momento che le valutazioni e le conseguenze sussumibili in essi sono ontologicamente diverse riguardando l'una il piano meramente disciplinare, l'altro quello della violazione di norme dei codici e delle leggi dello Stato. Di talchè neanche dall'accertamento di un fatto o di un comportamento da parte degli organi di giustizia federale potrebbe discendere un qualsiasi elemento di prova "facente stato" in modo automatico e vincolante nel processo civile o penale introdotto dinanzi all'autorità giudiziaria statale.

Specularmente le decisioni degli organi di giustizia sportiva non dipendono da provvedimento o accertamenti dei Tribunali della Repubblica dal momento che – se così fosse – dovrebbero scontare sospensioni ed attendere esiti ovviamente definitivi, ipotesi giustamente non previste, per i motivi di cui sopra, dall'ordinamento federale.

Dunque priva di pregio oppure la osservazione – peraltro priva di richiesta – formulata dalla difesa degli incolpati.

*



TRIBUNALE FEDERALE

2) I fatti – nella loro verifica storica – e salvi alcuni dettagli di cui si dirà appresso, ma che non incidono nella valutazione della loro portata in ordine alla violazione delle norme disciplinari – non sono controversi e possono dirsi accertati.

In sintesi, secondo la ricostruzione resa possibile dall'incrocio tra le dichiarazioni rese dal giovanissimo Calicchio Adriano Francesco alla Procura Generale del CONI (verbale 8 agosto 2016) e quelle rese dai vari dichiaranti e testimoni, agli organi dello Stato (cfr. annotazione n. 26/42 datata 13.6.2015 Comando stazione di Fiumicino) appare plausibile al Tribunale che gli eventi si siano sviluppati nel seguente modo: la sera del 9 maggio 2015 presso l'Hotel Tokio di Jesolo i signori Bennardello, Postiglione, Pontillo e Morra, entravano nella stanza occupata da Calicchio Adriano Francesco, Di Mascio Emanuele e Levantaci Mattia Augusto. Nel corso della loro permanenza nella suddetta stanza il Bennardello dopo aver colpito il Calicchio con la punta della propria scarpa affinché uscisse da sotto il letto, lo raggiungeva con un colpo definito, secondo i riferimenti, "una pezza sulla spalla" al fine di indurlo ad effettuare la doccia.

2.1) In parziale difformità della ricostruzione, o meglio dalla interpretazione dell'intento effettuata dalla Procura del Coni, va osservato che la posizione assunta dal Bennardello, in piedi accanto al letto e con le mani poggiate sul muro, sarebbe più conducente, in considerazione della postura alla dimostrazione che non vi era alcuna intenzione di colpire con violenza il minore nascosto sotto il letto, ma che le finalità erano quelle di pungolarlo con la punta del piede onde costringerlo ad uscire da sotto il letto. A conferma di questa ricostruzione sta che – secondo quanto emerge dagli atti - il giorno seguente ai fatti, il giovane Calicchio si lamentava esclusivamente di aver ricevuto dal Bennardello una "pezza alla spalla" e non dei calci e pugni su tutto il corpo come dichiarava solo successivamente. Inoltre, dall'esame della testimonianza resa dalla sig.ra Sostaro Monica ai Carabinieri di Fiumicino in data 19.5.2015, (persona non coinvolta nei fatti nè personalmente, nè tramite i propri parenti), emerge che la foto postata su facebook, e da lei vista e richiamata, mostrava che il minore non era trattenuto da alcuno ma si trovava rannicchiato sul letto con la figura di Bennardello che incombeva su di lui.



TRIBUNALE FEDERALE

Infine, la documentazione fotografica in atti mostra un evidente arrossamento alla spalla del giovane Calicchio, molto probabilmente imputabile alla "pezza alla spalla", mentre le altre escludono segni o lesioni di analoga natura, apparendo compatibili con quelle normalmente presenti in atleti che abbiamo effettuato da poco tre partite di rugby.

Questa, appare, allo stato della documentazione e delle risultanze testimoniali la più verosimile ricostruzione dei fatti storici, peraltro nemmeno negati dagli incolpati.

2.3) Al fine di stabilire la loro portata offensiva in rapporto ai doveri sanciti dal regolamento di giustizia della FIR, ed in specifico alle norme richiamate nell'atto di deferimento, occorre inquadrare tutte le azioni descritte, nel contesto in cui si sono verificate, indagare circa le intenzioni di tutti gli agenti e valutarne i comportamenti complessivi, prima e dopo gli eventi.

2.4) E' ragionevole ritenere che il gruppo composto da Bennardello, Postiglione, Pontillo e Morra, svolgesse la sera del 9 maggio 2015, la (doverosa) attività di vigilanza e controllo dei ragazzi tesserati con la Fiumicino rugby, i quali, dopo aver consumato la cena, non avevano assecondato la raccomandazione di andare subito a dormire dopo aver fatto la doccia. Omissione – e disubbidienza – del tutto normale per ragazzini di 13 anni, così come altrettanto normale, ed opportuno, è l'intervento dei responsabili della società di appartenenza (dirigenti, tecnici, allenatori e accompagnatori a vario titolo) volto a richiamare i giovanissimi aspiranti rugbisti - magari alla loro prima esperienza di (apparente, ed ai loro occhi entusiasmante) autonomia – a maggiore compostezza ed all'osservanza delle regole cui deve sottostare chi intende far parte di un gruppo di qualsiasi tipo.

Ruolo, questo, da svolgere con atteggiamenti tali da ingenerare nel ragazzo sensazioni di autorevolezza espressa con metodi di confidenziale, quasi complice, amicizia. Compito non facile, nello svolgimento del quale è possibile che anche soggetti dotati di sano spirito sportivo, esperienza e maturità, si inducano – senza neanche accorgersene a comportamenti connotati di immotivato autoritarismo, eccessivo cameratismo, inutile violenza fisica e verbale.



TRIBUNALE FEDERALE

Nella fattispecie – alla luce dei fatti così come riportati negli atti a disposizione del Tribunale e prima ricostruiti – non è dato configurare gli eventi se non come generati da una usuale attività di vigilanza e controllo da parte dei preposti nei confronti dei minori affidati alla società Fiumicino Rugby.

2.5) Pur avendo esplorato l'ipotesi, il Tribunale non ritiene possibile definire la stessa come una "spedizione punitiva", con conseguente "pestaggio" secondo l'impostazione data dalla Procura del CONI, dal momento che nessun elemento, nessun riferimento, nessuna dichiarazione presente in atti e nessuna ricostruzione dei fatti, neanche quella esposta in udienza dai rappresentanti della accusa ha condotto alla individuazione – o anche alla semplice indicazione – di una azione organizzata, in maniera anche estemporanea, e finalizzata ad una punizione.

Non è stato detto da nessuno quale fosse il comportamento che avrebbe dovuto essere punito, e quali fosse il soggetto – o quali fossero i soggetti – che avrebbero meritato e quindi subito la conseguente pena intimidatoria o corporale.

2.6) Più verosimilmente - e semplicemente – appare al Tribunale che l'arrivo del gruppo composto dagli incolpati Bennardello, Postiglione, Pontillo e Morra già con la semplice richiesta di aprire la porta abbia ingenerato nei ragazzini l'ovvia agitazione che si sprigiona in tali casi, così che uno (il Levantaci che aveva aperto la porta) si sia allontanato, un altro (il Calicchio che non aveva ubbidito alla raccomandazione di fare la doccia ed aveva aperto il rubinetto per far sentire lo scroscio a e fare ciò che fanno nelle stesse circostanze tutti i ragazzini della sua età, cioè tentare di ingannare gli allenatori) si sia nascosto sotto il letto, e l'altro (il Di Mascio) si sia nascosto sotto le coperte del secondo letto.

A questo punto il Bennardello, mosso dall'intenzione di svolgere il suo compito e cioè di dare "la lezione" ai giovani sottoposti alla sua vigilanza si è lasciato andare a comportamenti non consoni al suo ruolo con azioni violente ed espressioni verbali intimidatorie magari impropriamente sentite come "autorevoli" e "d'esempio" ma che tali non erano – e non sono – soprattutto perché non hanno evidentemente tenuto conto della doverosa ponderazione



TRIBUNALE FEDERALE

circa particolare la sensibilità, il carattere, la specifica personalità dei singoli ragazzi. Valutazioni ed attenzioni che ogni allenatore deve compiere quando approccia con giovanissimi. Il comportamento tenuto è da considerare sicuramente eccedente i limiti posti dai principi non scritti che dovrebbero guidare l'attività di ogni educatore in via generale e, nello specifico, dalle prescrizioni contenute nel Regolamento di giustizia della FIR, nello Statuto del CONI, nelle specifiche norme giustamente richiamate dalla Procura generale.

2.7) Parimenti censurabile – e con lo stesso grado di gravità – appare il comportamento degli altri incolpati Postiglione, Pontillo e Morra dal momento non intervenivano in nessun modo avallando il comportamento del Bennardello, contribuendo a porre in essere le attività descritte e, per quanto riguarda la Morra, tenendo ferma la porta e riprendendo la scena con la fotocamera del suo cellulare.

Tutti, sia pure con comportamenti diversi ma partecipando consapevolmente ad una medesima azione, sono venuti meno ai doveri di correttezza loro indicati ed imposti dall'art. 20 comma I del regolamento di giustizia FIR, e pertanto vanno ritenuti responsabili di tale violazione e sanzionati come previsto.

2.8) L'entità della sanzione va, ovviamente, proporzionata alla gravità della violazione regolamentare posta in essere, valutata e ritenuta anche in considerazione del contesto in cui si è prodotta e della personalità complessiva degli incolpati come emersa nell'esercizio della loro attività educativa e sportiva.

Ritiene il Tribunale che le richieste formulate dalla Procura (il massimo edittale per Bernardello ma altissime anche per Postiglione, Pontillo e Morra tutte raddoppiate per l'applicazione delle aggravanti ed il massimo della multa per responsabilità oggettiva per la società Fiumicino Rugby) siano sproporzionate rispetto alla entità della violazione e, probabilmente, frutto anche di suggestioni che hanno condotto ad una interpretazione dei fatti, e delle intenzioni degli agenti non corrispondente – secondo il Tribunale – a ciò che è realmente avvenuto e come è avvenuto.



TRIBUNALE FEDERALE

2.9) Depone in tal senso la affermazione dal Procuratore nazionale la quale, volendo fornire un elemento conducente alla dimostrazione di una costante, consapevole ed antisportiva attitudine dei preposti – tutti – del Fiumicino rugby alla violenza, applicata quasi come "ideologia" ha sostenuto che essi si sarebbero definiti, in una determinata circostanza, asseritamente confermata da immagini presenti in atti, come "bestie di satana".

Immagini e definizioni non rivenute negli atti a disposizione del giudizio (e peraltro sostanzialmente smentita o contraddetta anche da una manifestazione di stima e fiducia espressa dai genitori dei ragazzi tesserati e riportata in uno stralcio di stampa pure presente in atti).

Richiamo errato che naturalmente non comporta nulla, così come non avrebbe potuto avere alcun rilievo – quand'anche riscontrato – se non direttamente riconducibile nei fatti ed ai soggetti sottoposti all'esame del Tribunale.

E' tuttavia conducente a spiegare il motivo di richieste sanzioni così afflittive per comportamenti ritenuti i più gravi possibili, tali da non poter graduare la sanzione, perché non ve ne possono essere di peggiori e mosse da motivazioni più aberranti. Dunque da punire con il massimo previsto e con il massimo delle aggravanti.

2.10) Il Tribunale comprende l'origine di tali convinzioni ed i timori che essa sottende e ritiene che siano il faro che deve guidare ogni attività di indagine e di conseguente giudizio sulle attività del mondo dello sport per contribuire a mantenerlo come motore di crescita dei giovani che ad esso si avvicinano.

Per questo motivo l'indagine va allargata, per quanto possibile, anche ai comportamenti ed agli eventi di contorno dei fatti specifici. Non può quindi non tenersi in conto come tutti i ragazzi che la sera del 9 maggio 2015 sono stati, loro malgrado, coinvolti nelle censurabili azioni degli incolpati, il giorno dopo abbiano disputato le tre partite programmate con la loro squadra. Il che non consente, ovviamente, di ritenere irrilevante o derubricare od un semplice "scherzo" l'episodio ascritto ad eccessi intimidatori e violenti degli incolpati, ma



TRIBUNALE FEDERALE

solo di non definirlo un "pestaggio" e di dare ad esso la graduazione di gravità effettiva e percepita.

2.11) In tal senso depongono anche i certificati medici sulla ecchimosi presentate da Calicchio qualche giorno dopo, senz'altro compatibili con i colpi subiti ma certamente anche con la partecipazione alle gare sportive, nonché il disagio psicologico pure certificato e da tenere presente (anche se, a stretto rigore, non sarebbe dato ricavare da alcun elemento la sussistenza di un nesso di causalità dei sintomi lamentati con gli eventi oggetto di giudizio, nesso apoditticamente affermato dopo venti giorni, e senza l'evidenza di altre indagini, da una specialista in pediatria).

2.12) Quindi – e concludendo sul punto – il Tribunale ravvisa che il caso vada ricondotto nell'alveo di un eccesso non scusabile, dimostrato e sanzionabile in misura che individua come tripla rispetto al minimo previsto e con l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 10 comma 1, lettera a) per aver agito abusando del potere connesso al ruolo rivestito dagli agenti (e come tale percepito dalla vittima dell'abuso).

2.13) Va però – con uno scrutinio completo della personalità degli incolpati e dei comportamenti posti in essere in continuità dei fatti – considerata applicabile anche l'attenuante di cui art. 11 comma 2 RGF perché gli incolpati hanno agito con la convinzione di svolgere una funzione educativa e comunque, accettando un allontanamento temporaneo disposto dalla società, hanno poi dimostrato di riconoscere l'eccesso in cui sono incorsi.

Aggravanti ed attenuanti si elidono, per cui la sanzione va definitivamente irrogata in mesi tre di interdizione per ciascuno degli incolpati e in € 300 complessivi (il triplo del minimo per ciascuno degli incolpati) a carico della Fiumicino Rugby a titolo di responsabilità oggettiva.

2.14) In merito poi, alle altre incolpazioni nei confronti di dirigenti e della società Fiumicino Rugby, questo Tribunale ritiene di non poter accogliere le richieste formulate dalla Procura.



TRIBUNALE FEDERALE

La documentazione in atti, infatti, contrariamente a quanto affermato dall'odierno organo incolpante, dimostrerebbe non solo l'immediato tentativo da parte dei dirigenti presenti alla trasferta di cercare di capire l'accaduto, (Cfr. dichiarazioni Cioli alla Procura generale CONI 29.8.2016) ma anche, e soprattutto il reiterato tentativo di mettere in contatto il padre del minore Calicchio, anch'esso al seguito della squadra, con gli incolpati (Cfr. dichiarazione Burattini alla procura generale del CONI 25/8/2016).-

Inoltre, la dirigenza e la società stessa si sono offerti, su richiesta dello stesso genitore, di organizzare un incontro esplicativo e possibilmente chiarificatore dell'accaduto che, poi, proprio per il diniego del sig. Calicchio, in ciò consigliato dal proprio legale di fiducia, non si sarebbe tenuto. (Cfr. dichiarazioni Cioli 29.8.2016).

Infine, la società, nonostante l'assenza di qualsivoglia incolpazione e/o indagine da parte della Procura FIR, ha sostenuto e condiviso anche pubblicamente, (Cfr. dichiarazione Cioli 29.8.2016 nonché comunicato Fiumicino Rugby 16.5.2015 in atti) la autosospensione degli incolpati dei fatti, in attesa di una formale comunicazione da parte degli organi federali preposti all'indagine e/o dell'eventuale incolpazione dei propri iscritti.

Dopo oltre tre mesi dai fatti, la società e per essa i propri massimi dirigenti, consapevole dei termini di indagine e di iscrizione previsti nell'ordinamento federale, non avendo avuto alcuna notizia da parte della propria Federazione e soprattutto dagli organi di giustizia della stessa, ha, coerentemente e d'accordo con gli odierni incolpati, revocato l'autosospensione degli stessi.

Appare, pertanto, a questo Tribunale Federale che nessuna censura possa essere fondatamente avanzata nei confronti della società Fiumicino Rugby e della sua dirigenza

P.Q.M.

Il Tribunale federale dichiara la responsabilità disciplinare di Bennardello Roberto, Postiglione Daniele, Pontillo Stefano e Morra Giulia ai sensi dell'art. 20 comma 1 del RG e,



TRIBUNALE FEDERALE

considerata l'aggravante di cui all'art. 10 comma 1 lett. a), equivalente alla attenuante di cui all'art. 11 comma 2

IRROGA

la sanzione di mesi 3 di interdizione per ciascuno di essi. Ai sensi dell'art. 20 comma 6 condanna la Fiumicino Rugby alla sanzione pecuniaria di € 300 complessive.

Ritiene insussistenti profili di responsabilità disciplinare di Burattini Chiaretta, Baldini Savino, Cioli Riccardo Fiumicino Rugby.

La Segreteria

Il Tribunale Federale

Sig. Barbara Zicchieri
Barbara Zicchieri

Avv. Enzo Paolini
Enzo Paolini

Roma , 22 novembre 2016

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 2/12/2016